


IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Franco Angeli Editore - V.le Monza 106 - Milano

n. 5 maggio - 1974

la nuova fatturatrice contabile **Soemtron**



Certificazione di bilancio

Revisione di bilancio - Il sistema di controllo interno - Tecniche di revisione e programma di lavoro: conto cassa e banca, cambiali attive e crediti, titoli, inventari, immobilizzazioni, fondi di ammortamento, ratei e risconti attivi, debiti, fondo imposte e tasse, debiti a lunga scadenza, capitale sociale, utili e riserve, passività potenziali, controllo del conto economico / di GIUSEPPE INSALACO e FRANCO PONTANI

Considerando brevemente gli avvenimenti che hanno caratterizzato in questi ultimi tempi la vita degli operatori economici non possiamo non ammettere, almeno sul piano scientifico, un notevole interesse tale da identificare indubbiamente gli anni 73 e 74 come « anni delle grandi riforme ».

Tralasciando volutamente ogni considerazione critica sul contenuto delle riforme a tutt'oggi attuate, riteniamo sia tempo ormai di trattare sempre con maggiore impegno ed assiduità un argomento che di giorno in giorno diventa di maggiore interesse e che, indubbiamente, sarà oggetto di una nuova riforma destinata a mutare ulteriormente i costumi e le consuetudini degli operatori economici, oltre a costituire una notevole innovazione sul piano civilistico e fiscale. Ci riferiamo alla nota certificazione di bilancio che altrove vanta ormai decenni di tradizione ed esperienza; dedicheremo pertanto questo studio ad un'analisi della certificazione nel suo complesso nel solo intento di sensibilizzare il lettore ad un « nuovo » problema.

Revisione di bilancio

Nell'intraprendere lo studio di una nuova disciplina è pratica ormai acquisita assegnare ad essa una definizione che delinea il contenuto e nel contempo ne limiti la sfera di competenza. Questo metodo di approccio, sebbene comodo, presenta non pochi inconvenienti nel senso che, nel proporre una definizione, ci si trova necessariamente di fronte a questa alternativa:

- a. mantenere la definizione in termini strettamente rigorosi col rischio di frustrarne le finalità pratiche in quanto sarà comprensibile solo a studio inoltrato;
- b. utilizzare termini empirici rischiando pericolose approssimazioni.

Tutto ciò premesso, stante la difficoltà di un'approccio che non sia inutile né tantomeno pericoloso, assegneremo alla certificazione un duplice significato di cui l'uno è necessariamente conseguenza dell'altro ossia:

- a. certificazione intesa come il complesso di indagini volte ad esaminare sotto un punto di vista critico l'intera organizzazione aziendale e le scritture siste-

matiche di conto, onde emettere un giudizio circa la rispondenza di queste alle regole o principi ragioneristici e alle leggi civili e fiscali in vigore al momento della revisione¹;

- b. certificazione intesa come dichiarazione di veridicità ed attendibilità del bilancio sia in relazione a ciascuna sua posta che sia in relazione al suo complesso.

Nella nostra tradizione ragioneristica, il concetto di « certificazione » è cosa indubbiamente nuova mentre non lo è di certo quello di revisione contabile che al primo può essere direttamente collegato. Nel nostro paese, purtroppo, non nascondiamolo, è diffusa la c.d. esterofilia per cui tutto ciò che è di importazione è accettato come ottimo, trascurando il più delle volte di considerare che l'origine di alcune tecniche gestionali è tipicamente nostrana².

Per quanto attiene alla revisione contabile, manca, ad onor del vero, una tradizione nella sua più ampia accezione, mentre quanto a metodologia, pur non avendo parametri, standard o principi generalmente accettati non possiamo ritenerci completamente sprovvisti di risorse essendo la materia già da tempo trattata da non pochi autori³ senza peraltro essere addivenuti ad una uniformità delle procedure di verifica.

In epoche recenti, la legge delega per la riforma tributaria sembrava avesse accolta l'esigenza da più parti

¹ In questo senso, la certificazione tende fundamentalmente ad accertare la misura in cui il bilancio di impresa, quale espressione di una realtà apparente, tende a coincidere con la stessa realtà che vuole rappresentare.

D. Angeli, *Il bilancio*, ed. Consulente delle Aziende 1969, p. 23 e seg.: « ... il bilancio, si dice, dovrebbe essere lo specchio della azienda ma se le aziende, per vivere o sopravvivere sono costrette a deformarsi, lo specchio ci mostrerà le loro deformità. E se ciò è certamente dannoso e criticabile, il rimedio non sta però nel cambiare lo specchio ma nell'eliminare quanto causa le deformazioni ».

² Il sistema patrimoniale di F. Besta, dopo un breve soggiorno nei paesi anglo-sassoni ed in quelli d'oltre Oceano, è stato riproposto al suo paese di origine come « Sistema integrato ».

³ R. Malinverni, *La tecnica di revisione*, ed. Utet 1929; P. Saraceno *Revisione aziendale*, ed. Giuffrè 1938; A. Ceccherelli, *Il linguaggio dei bilanci*, ed. Le Monnier 1944; V. Coda, *Certificazione di bilancio*, ed. Giuffrè 1966; C. Moro Visconti, *Il bilancio certificato*, ed. Pirola 1972, *Come si fa la certificazione*, ed. Pirola 1973; e molti altri ancora con numerosi articoli e saggi su riviste e quotidiani economici e finanziari fra cui ricordiamo: A. Ghini, S. Moroni, G. Salvini, Scarlata Fazio, G. Insalaco, F. Pontani; R. Vercelloni, Masciocchi, D. Angeli.

sentita di una « certificazione » obbligatoria prevedendola al punto 4 dell'art. 10; il Senato della Repubblica, fra gli emendamenti apportati, eliminò completamente ogni riferimento all'istituto della certificazione deludendo tutti coloro che già intravedevano la possibilità di instaurare, specie con gli uffici finanziari, rapporti fondati sulla più rigorosa legalità. Un ulteriore tentativo è stato fatto recentemente dalla Commissione Marchetti che ha elaborato un testo di legge per la riforma delle S.p.A. in cui è disposto all'art. 12 l'obbligo, da parte delle società quotate e di quelle che chiedono di esserlo, di affidare il controllo della regolare tenuta della contabilità a società di revisione cui spetterà il compito di procedere alla certificazione ai sensi del successivo art. 16.

Nell'augurarci che tale progetto trovi il successo che indubbiamente merita, rendiamo noto che in epoca ancora più recente la commissione di studio per la certificazione di bilancio organizzata in seno all'ordine dei dottori commercialisti, ha elaborato un testo di legge diretto a rendere obbligatoria la certificazione stessa e nel contempo ha organizzato la raccolta e la elaborazione di standard di revisione e di principi di generale accettazione; sicuri del successo che le citate iniziative avranno entro un lasso di tempo accettabile, non possiamo fare a meno di ribadire ancora una volta che il problema della certificazione obbligatoria deve essere necessariamente inquadrato nel più ampio contesto di una riforma generale del diritto societario che allo stato, è urgente quanto lo è quello della riforma del diritto di famiglia, diritto processuale, penale e così via. Non dimentichiamo poi la realtà del Mercato Comune Europeo ed aspettiamoci in tutta serenità che, come già avvenuto con l'Iva, una direttiva comunitaria imponga in termini di perentorietà per tutti gli stati aderenti l'adozione di una comune regolamentazione societaria ivi compreso l'obbligo della certificazione dei risultati di gestione. Interessante, è al riguardo, la V proposta di direttiva al consiglio delle comunità europee nella quale si definiscono le funzioni e le attribuzioni del potere « Deliberativo - Esecutivo e di Controllo » della società; circa quest'ultimo punto, è previsto che, orientativamente, la revisione dei conti venga affidata ad una o più persone « indipendenti » autorizzate o abilitate da un'autorità amministrativa o giudiziaria. Richiamandosi poi a quanto già previsto nella IV proposta di direttiva Cee, viene assicurato agli azionisti il diritto all'informazione attraverso il rapporto di revisione.

Metodi di revisione

Il revisore chiamato ad esprimere un giudizio sulla attendibilità del bilancio a lui sottoposto, può utilizzare fondamentalmente due metodi:

- metodo diretto
- metodo indiretto.

Ciascuno di essi, non deve essere considerato fine

a se stesso bensì come utile e necessario complemento dell'altro. In pratica, secondo il metodo diretto, il revisore ripercorre l'intera via già percorsa in sede di rilevazione dei fatti amministrativi controllando la concordanza fra registrazioni e documenti giustificativi; in questa sede, il revisore arriverà a controllare l'attendibilità del bilancio progressivamente ovvero per derivazione, nel senso che potrà partire dai documenti giustificativi per arrivare al bilancio oppure partire dalle singole appostazioni di bilancio e risalire ai documenti giustificativi.

Secondo il metodo indiretto, il revisore contabile, avendo piena fiducia nel sistema di controllo interno dell'azienda, limita il suo intervento a controlli accurati di carattere numerico, a *comparazioni con indici o standard* o dati relativi ad esercizi trascorsi.

Nell'ambito poi del metodo diretto, possono distinguersi due diverse tecniche operative:

- revisione per sondaggi
- revisione integrale.

La revisione per sondaggi, pur costituendo una tecnica operativa largamente diffusa e rispondente ad un principio logico di auditing, deve essere accettata con prudenza in quanto può condurre a risultati e a conclusioni pericolose; sarà il revisore che, sulla scorta delle analisi effettuate sul controllo interno aziendale determinerà, per ciascuna area sottoposta a verifica, la estensione dei controlli da effettuare. I criteri con i quali sono determinati i « campioni » appartengono alla tecnica campionaria che ha sempre considerato la « scelta casuale » come il procedimento che offre le maggiori garanzie.

La revisione integrale si rende indispensabile solo laddove il revisore abbia rilevato carenze nel sistema di controllo interno tali da far ritenere inattendibile l'intera contabilità; nel quadro di una normale revisione di bilancio, tale necessità si presenta, invero, raramente.

Il sistema di controllo interno

Per controllo interno intendiamo esclusivamente quel controllo automatico determinato dalla stessa organizzazione e quindi dalle procedure in atto al momento della verifica; in questo senso, per valutare appieno il sistema di controllo interno, deve essere analizzata tutta la struttura organizzativa che, per essere valida, deve poter garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e l'esattezza delle rilevazioni contabili in armonia alle politiche di fatto perseguite dall'impresa.

In sostanza, il sistema di controllo interno in atto presso l'azienda « verificata » deve essere tale da consentire, per ogni operazione aziendale posta in essere, una serie di controlli effettuati da enti fra loro indipendenti; ciò è attuato per esempio, organizzando le varie procedure in modo che i documenti aziendali riferentisi ad uno stesso fatto, pervengano a persone diverse in guisa che ciascuna di esse tratti non interi

sistemi di operazioni bensì solo alcuni aspetti, affinché errori e malversazioni di sorta possano essere identificati e rilevati tempestivamente.

Non è quindi scopo della revisione ricercare frodi, malversazioni e simili è tuttavia scopo del sistema di controllo interno cercare di prevenirle, ed a ciò deve provvedere l'azienda.

Principi contabili generalmente accettati

Allo stato attuale non esistono, nella nostra tradizione ragioneristica, principi generalmente accettati che presiedano alla gestione delle poste contabili.

Negli Stati Uniti ed in altri paesi in cui la certificazione di bilancio è obbligatoria, esistono associazioni professionali altamente qualificate che dettano precetti o regole di condotta cui si uniformano le aziende, non già in quanto ciò costituisca un obbligo giuridico bensì per l'autorità dell'ente da cui promanano. Cercando di sintetizzare i principi contabili cui ci riferiamo possono così riassumersi:

- a. principio della « consistency » ovvero dell'opportunità di adottare, nel prosieguo di tempo, uniformi criteri di valutazione e classificazione dei valori contabili;
- b. principio della valutazione a costo storico delle poste di bilancio di natura non finanziaria;
- c. principio della prudenza nel senso che le scelte del contabile dovranno essere orientate in modo da consentire la rilevazione immediata di tutte le perdite ed il riconoscimento dei ricavi solo quando questi siano effettivamente realizzati;
- d. principi del realismo nel senso che dovranno essere considerati solo fatti concreti;
- e. principio della identificazione dei costi e dei ricavi di periodo il cui scopo è diretto all'esatta imputazione in conto economico delle componenti di reddito fra loro correlative rinviando al futuro esercizio quelle componenti non correlative che, pertanto, rimangono « sospese ».

La revisione contabile nei suoi momenti tipici

Una revisione contabile volta all'emissione di un certificato sull'attendibilità del bilancio può, in astratto essere considerata in alcuni momenti tipici quali:

1. contatto con l'azienda allo scopo di esaminare le caratteristiche generali quali: settore merceologico, caratteristiche del prodotto, andamento del settore e in genere, quelle delle fondamentali componenti economiche e non economiche;
2. esame dei sistemi contabili adottati;
3. esame dei sistemi di contabilizzazione (procedure ecc.);
4. verifica dei punti fondamentali del sistema utilizzando test logici;

5. verifica delle voci più significative del bilancio;
6. emissione del certificato.

Considerando poi la revisione sia nel suo complesso, che nei singoli momenti, possiamo identificare due aspetti fondamentali diretti ad integrarsi vicendevolmente:

- verifica dall'interno
- verifica dall'esterno.

La verifica dall'interno si concreta in una sorta di « valutazioni » ottenute attraverso i noti test logici sul sistema di « Internal Control » mentre, con la verifica dall'esterno, si chiede conferma diretta o indiretta a terze economie su alcuni fatti rilevanti agli effetti del bilancio; se il livello informativo di tali conferme dall'esterno è considerato insufficiente, il revisore procederà in via alternativa all'accertamento delle operazioni aziendali in oggetto.

Tecniche di revisione e programma di lavoro

Nel complesso delle indagini volte alla interpretazione revisionale del bilancio, è fondamentale anzitutto procedere all'accertamento del grado di omogeneità presentato dalle varie poste; in effetti, attraverso la valutazione in termini monetari, è di fatto possibile ridurre a unità omogenea valori tra loro qualitativamente eterogenei con la conseguenza di assimilare tra loro classi di valori qualitativamente eterogenei e quindi non assimilabili; nel procedere a questo controllo si andrà man mano riclassificando le varie componenti nella categoria di valori a loro più consona per natura.

Istruzioni generali di revisione

Contengono le norme fondamentali che presiedono ad ogni revisione e, generalmente si articolano in:

1. istruzioni sulla verifica del sistema contabile onde emettere un giudizio attendibile sul grado di affidabilità del sistema di controllo interno e, in funzione di questo, decidere poi il grado o la misura in cui i successivi rilievi debbano essere approfonditi (ampiezza del campione - periodi da controllare ecc.);
2. istruzioni sulla verifica dello stato patrimoniale;
3. istruzioni sulla verifica del conto economico.

Controlli preliminari

Generalmente vengono effettuati qualche mese prima della chiusura dell'esercizio e hanno lo scopo fondamentale di studiare la struttura organizzativa e le procedure interne evidenziando, nel caso, eventuali deviazioni rispetto ai principi adottati nell'esercizio precedente e segnalando nel contempo eventuali necessità di controllo approfondito su alcune aree particolari; in

sintesi, il programma di lavoro da svolgere in questa prima fase, consta dei seguenti controlli:

— Cassa —	→	Controllo saldo. Esame contropartite
	→	Controllo fisico
	→	Riconciliazione
— Banche —	→	Controllo saldi esame contropartite
	→	Riconciliazione con E/C
	→	Ordine
	→	fatture
	→	Importo fatture e controlli numerici
— Test acquisiti —	→	Bolla di carico
	→	Carico a scheda magazzino
	→	Contabilizzazione D/A
	→	Contabilizzazione Iva a credito
	→	Ordine
	→	Fido
	→	Cliente
	→	Fatture
— Test vendite —	→	Importo e controlli numerici
	→	Bolla di consegna
	→	Scarico magazzino
	→	Contabilizzazione D/A
	→	Contabilizzazione Iva a debito
	→	Pratiche assunzione
	→	Rapporti con enti previdenziali e fiscali
	→	Sistema di autorizzazione
— Stipendi —	→	Conteggi
— Paghe —	→	Pagamento stipendi/paghe
	→	Pagamento contributi
	→	Versamento ritenute
	→	Dichiarazioni
— Affitti attivi/passivi		
	→	Rapporti con il sistema fornitori
— RegISTRAZIONI di magazzino —	→	Rapporti con il sistema vendite
	→	Rapporti con il sistema produzione
	→	Clienti
— Circolarizzazione —	→	Fornitori

Controlli finali

Costituiscono l'atto fiscale o conclusivo della verifica contabile volta all'emissione del « certificato » e si estrinsecano in un accurato controllo dei valori di bilancio sia per quanto attiene alla competenza contabile degli stessi al periodo esaminato sia per quanto attiene all'esattezza e rispondenza della contabilità ai principi ragioneristici ed alle leggi civilistiche e fiscali in vigore all'atto della revisione.

A conclusione di queste brevi note, sarebbe opportuno esaminare uno schema semplificato di programma di lavoro⁴ che, sebbene volutamente limitato ai punti fondamentali della verifica, può tuttavia costituire un valido punto di partenza per successive elaborazioni.

⁴ Da *Tecnica professionale ed. Consulente delle Aziende* n. 2 1973, G. Insalaco « *Tecnica di revisione di bilancio* ».

Tecnica di revisione

Possiamo sintetizzare le indagini dirette alla interpretazione revisionale di bilancio nelle seguenti classi fondamentali:

- verifica della omogeneità delle categorie di valori compresi in un'unica posta di bilancio;
- verifica dei criteri di valutazione adottati;
- verifica dei crediti e dei debiti;
- verifica della concordanza fra i risultati dello stato patrimoniale e del conto economico.

Il primo ordine di indagine sulla « omogeneità dei valori » è imposto dalla circostanza per la quale è di fatto possibile, attraverso la valutazione in termini monetari, ridurre ad unità omogenea valori qualitativamente eterogenei, per cui, — di fatto — è data la possibilità, volutamente o per errore, di considerare come omogenee classi di beni qualitativamente non assimilabili; da ciò la necessità di analizzare il contenuto di ciascuna voce cercando di enucleare i valori non assimilabili alle categorie assegnate riclassificandoli nella voce a loro più consona.

Per quanto attiene alla verifica dei criteri di valutazione, su di essa poggia il costrutto logico nella revisione interessando l'intero sistema e potendo pertanto essere estesa ad ogni voce di bilancio.

Istruzioni generali di revisione

In esse sono contenute le norme fondamentali che presiedono alla funzione di verifica, e consistono generalmente, con riferimento ad una certa data, nella:

- verifica del sistema contabile onde emettere un giudizio sul sistema di controllo interno, e quindi in funzione di questo decidere la misura in cui i successivi controlli debbono essere più o meno approfonditi;
- verifica delle attività e delle passività dello stato patrimoniale;
- verifica del conto economico.

Sarà inoltre cura del revisore « verificare » il bilancio riscontrando anche la rispondenza fra i saldi di scheda e bilancio di verifica prima e dopo le operazioni di chiusura, come pure è bene che, a verifica ultimata, si curi di comparare i bilanci all'inizio ed alla fine del periodo predisponendo anche un prospetto, cosiddetto del « flusso dei fondi », diretto fondamentalmente ad analizzare le variazioni avvenute nel capitale circolante.

Le brevi note che seguiranno non pretendono di costituire un programma di lavoro dettagliato bensì solo un accenno ai punti più importanti della verifica.

Va da sé, pertanto, che le omissioni e le manchevolezze in ordine all'intero programma di revisione non sono accidentali bensì volute, e ciò per le caratteristiche proprie di questo studio diretto solo ad attirare la attenzione sugli aspetti fondamentali della tecnica di revisione.

Conto cassa e banca

La verifica del conto « cassa » è di solito fatta a

sorpresa, quindi senza alcun preavviso per il responsabile, avendo cura che il giorno scelto sia prossimo alla fine del periodo sottoposto a verifica; saranno oggetto di particolare attenzione i cosiddetti « sospesi di cassa »: ossia movimenti non ancora registrati in attesa del documento giustificativo.

Il revisore procederà quindi, tenuto conto dei sospesi, alla ricostruzione del saldo scheda con i risultati del controllo fisico che, in ordine di tempo, è la prima delle operazioni da effettuare.

È consigliabile poi scorrere il libro cassa e controllare accidentalmente le registrazioni contabili e relativa documentazione di alcune operazioni che, per l'importo o la causale, possano apparire « strane ».

Per il conto « banche » il revisore procederà ad un accurato controllo delle operazioni intercorse nel periodo sotto esame: verificando ad esempio le contabili bancarie (distinte ecc.) con le registrazioni contabili e gli estratti conto del periodo.

In non poche aziende è regolarmente tenuto il libro « valori in arrivo » sul quale è registrato quanto perviene all'azienda; in questo caso, il revisore potrà verificare i valori versati con quelli registrati ed indagare su eventuali discordanze.

È bene poi, procedendo casualmente, verificare le contropartite degli addebiti ed accrediti dei conti banca e controllare l'esattezza delle imputazioni effettuate.

Il revisore estenderà la verifica anche agli effetti scontati « salvo buon fine » e non ancora incassati onde evidenziare eventuali passività potenziali; esaminerà inoltre la sussistenza o meno, per gli organi preposti alla firma, dei poteri risultanti da regolare procura; infine procederà alla ricostruzione — alla data del bilancio — fra la scheda « Banca » e relativi estratti conto.

Cambiali attive e crediti

È bene anzitutto che il revisore predisponga una lista delle cambiali attive in portafoglio con l'indicazione della scadenza e dell'importo; procederà quindi al controllo fisico delle stesse verificandone la rispondenza con le attuali disposizioni di legge e con la lista precedentemente preparata.

Se parte degli effetti è stata inviata in banca per lo sconto, è bene verificare le distinte di presentazione agli istituti di credito e i corrispondenti accrediti sull'estratto conto della banca.

Per quanto attiene ai crediti è noto che il mezzo più sicuro per verificare la situazione è dato dalla cosiddetta « conferma saldi » ottenuta attraverso la « circolarizzazione ».

Questa tecnica vuole che solitamente venga verificato circa il 70 % del saldo contabile attraverso l'invio di lettere di conferma ad un numero di clienti che rappresenti più o meno il 20 % dei nominativi.

Il revisore si preoccuperà di operare in modo che per i saldi di maggiore importo vengano inviate lettere di conferma positive, mentre per i saldi di minor entità potranno essere usate lettere di conferma negative.

La differenza fra i due tipi è data dal fatto che le lettere di conferma positive richiedono comunque una risposta, che il cliente fornirà usufruendo della copia della lettera che il revisore curerà di spedire unitamente all'originale; le lettere di conferma del saldo negative richiedono invece una risposta solo nel caso di disaccordo.

Il revisore, ottenute le conferme, procederà ad una eventuale ricostruzione ed indagherà sulle differenze curando di esaminare la documentazione contabile e l'imputazione ai vari conti, esaminando anche gli aspetti fiscali inerenti le imposte indirette.

È interessante poi verificare la misura in cui il credito concesso ai diversi clienti rientra nei limiti del fido concedibile al fine della verifica del sistema di controllo interno e del generico rischio e verificare l'adeguatezza del fondo perdite su crediti e facendo predisporre dalla società un prospetto che metta in evidenza la data a cui risalgono dei crediti (cosiddetto « aging »), eventuali inesigibilità e crediti dubbi.

Nel caso in cui le richieste di conferma « positive » dovessero rimanere senza risposta, i relativi crediti dovranno essere controllati verificando i documenti nella loro sequenza logica: corrispondenza, preventivo, ordine, bolla, fattura, pagamenti in contanti, a mezzo assegni, cambiali, ecc.

Infine il revisore passerà ad esaminare i crediti verso società affiliate che comunque dovrebbero essere tenuti separati dal conto clienti; anche per questi ultimi è possibile verificare il saldo a mezzo lettere o telegrammi di conferma.

Titoli

L'investimento in titoli può rappresentare per la società rispettivamente:

1. investimento permanente;
2. partecipazione in altre società;
3. attività correnti di rapido realizzo;

Dette tre categorie di investimento devono essere separate e analizzate. Premesso questo, i controlli fondamentali saranno:

- a. verificare se i titoli nominativi sono intestati alla società;
- b. effettuare un controllo fisico degli stessi e chiedere conferma a terzi per i titoli dati in deposito;
- c. prendere atto di tutti gli eventuali vincoli che dovessero sussistere;
- d. verificare l'imputazione al conto, che deve essere avvenuta al costo più spese accessorie, e metterlo in relazione al valore di mercato per giudicare sull'opportunità di istituire un « fondo oscillazione » destinato ad accogliere le variazioni;
- e. verificare l'incasso delle cedole e le relative registrazioni contabili.

Inventari

La voce di bilancio « rimanenze » dovrebbe includere i beni (materie - prodotti - semilavorati - materiale,

ecc.) di proprietà dell'azienda.

La verifica delle rimanenze assume una particolare importanza poiché l'accuratezza e l'esattezza delle valutazioni incidono direttamente sulla formazione del conto economico, e quindi del risultato di esercizio.

Si ricordi poi che attraverso le valutazioni di bilancio — segnatamente valutazioni di magazzino — è possibile alterare i risultati di gestione a causa delle riserve occulte che verrebbero a generarsi nel caso di sopravvalutazioni di attivo.

Il revisore, nel procedere nei controlli, dovrà accertarsi che, in concreto, i criteri di valutazione seguiti siano identici a quelli già adottati l'anno precedente altrimenti le due situazioni non potrebbero essere confrontate.

Il revisore dovrà anzitutto scorrere le istruzioni di inventario per rilevare eventuali punti deboli, e se possibile, assistere alla conta fisica; effettuerà poi un controllo campionario sulle voci inventariali rettificando le eventuali differenze che dovessero manifestarsi; procederà quindi alla comparazione fra risultati contabili e conta fisica con il cosiddetto « cut off »: ossia prospetto degli accavallamenti con la contabilità generale a causa delle bolle di entrata e di uscita non coperte da regolare fattura alla data del bilancio.

Accertata la situazione fisica, il revisore procederà al controllo dei criteri di valutazione, tenendo presente che la norma fondamentale in materia è contenuta nell'art. 2425 C.C. punto 2, il quale per le materie prime e le merci richiede una valutazione al minor prezzo fra quello di acquisto, o costo, e quello desunto dall'andamento del mercato.

Per le materie il revisore si farà consegnare un elenco della valutazione inventariale che confronterà con il prezzo di mercato e con eventuali offerte ricevute da fornitori, mentre per i prodotti finiti ed i semilavorati dovrà estendere la verifica al sistema di contabilità industriale per ricostruire il costo contabile e confrontarlo col netto ricavo futuro.

Immobilizzazioni

Il revisore dovrà predisporre delle carte di lavoro che mettano in evidenza:

1. saldi all'inizio del periodo;
2. movimenti avvenuti durante l'esercizio;
3. saldi alla fine del periodo, considerato che dovranno corrispondere col valore iscritto in bilancio.

Predisposta questa situazione procederà alla verifica dei movimenti intervenuti nel periodo avendo cura di accertare che per le capitalizzazioni esista:

- a. autorizzazione di spesa (se la spesa eccede l'autorizzazione chiedere chiarimenti);
- b. ordine di acquisto;
- c. fattura e relativa contabilizzazione;
- d. valore di mercato.

Per gli impianti o macchinari costruiti in economia, il revisore dovrà estendere la verifica alle imputazioni a commessa patrimoniale e controllare le relative rilevazioni contabili.

Per gli immobili dovranno essere esaminati gli atti di acquisto. Le eliminazioni dovranno essere verificate accertando:

- a. regolare autorizzazione;
- b. regolare rilevazione contabile (storno del valore capitalizzato e del fondo ammortamento con rilevazione di eventuali perdite o utili);
- c. valore di realizzo.

Il controllo dovrà essere esteso verificando sia la regolarità del libro « cespiti ammortizzabili » (obbligatorio a norma dell'art. 16 del DPR 29/9/1973 n. 600), sia le voci cosiddette incrementative conseguenti a riprese fiscali operate dall'ufficio imposte dirette in sede di accertamento.

Dovrà anche essere controllata la « riserva tassata » analizzandone il contenuto (saldo iniziale - movimenti - saldo finale) con le riprese rilevate dall'esame degli accertamenti dell'ufficio imposte.

Fondi di ammortamento

Tipica posta rettificativa, detti fondi devono essere analizzati per ogni categoria di cespiti mettendo in evidenza:

1. saldo di apertura;
2. aumenti e/o diminuzioni;
3. saldo di chiusura.

Il revisore procederà quindi al controllo delle quote di ammortamento tenuto conto dei vincoli di natura fiscale esistenti in proposito ed all'imputazione al relativo conto di spesa; proseguirà poi ad accertare che gli eventuali ammortamenti accelerati siano nei termini consentiti dall'art. 68 del DPR 29/9/1973 n. 597.

Qualora esistano riprese fiscali capitalizzate in conto spese incrementative dovrà tenere conto anche degli ammortamenti calcolati su questa categoria particolare di cespiti.

Ratei e risconti attivi

Il revisore, ricordando che i ratei attivi sono ricavi di futura manifestazione numeraria mentre i risconti attivi sono costi rinviati in parte al futuro esercizio, organizzerà i controlli tenendo presente questo aspetto; fondamentalmente dovrà accertarsi che, effettivamente, le voci di cui trattiamo spieghino una certa utilità per il periodo futuro.

È indispensabile che il revisore si faccia predisporre un dettaglio di tali voci e sulla scorta di queste informazioni dovrà verificare:

1. la documentazione contabile ad esse afferenti;
2. la necessità di imputazione al futuro esercizio.

Debiti

Come già previsto per il controllo dei crediti, anche per questa sezione è indispensabile farsi preparare una lista con l'indicazione dei relativi importi e scadenze; il revisore procederà quindi alla richiesta di conferma da parte dei fornitori e terzi in genere circolarizzando

le note « lettere di conferma » positive e negative con gli stessi criteri già visti e con proporzioni leggermente inferiori.

In attesa delle conferme procederà ai seguenti controlli:

1. esame delle fatture, note, conti;
2. esame dei documenti a monte delle fatture ossia: corrispondenza, preventivi, ordini, bolle di entrata;
3. esame delle imputazioni contabili;
4. esame dei pagamenti per un certo periodo fino alla data del bilancio e per un certo periodo successivo;
5. esame degli aspetti fiscali.

Come giusta precauzione contro l'omissione di alcune poste passive, il revisore può ottenere da un dirigente, a ciò delegato, un certificato di « attestazione di passività » nel quale si dichiara che nessuna passività è stata omessa dal periodo oggetto di verifica.

Fondo imposte e tasse

Il revisore, che dovrà avere molta dimestichezza con le leggi e la tecnica tributaria, dovrà predisporre una situazione fiscale della società partendo dall'utile di bilancio e, considerando tutte le voci non detraibili, arrivare alla determinazione del reddito imponibile.

Procederà quindi — sulla scorta delle definizioni e degli accertamenti — a controllare le iscrizioni provvisorie e definitive e poi i relativi pagamenti.

Partendo dal reddito fiscalmente imponibile, determinerà le imposte a carico dell'esercizio e quindi controllerà la misura in cui lo stanziamento a fondo, peraltro tassato in base alle disposizioni vigenti, debba ritenersi corretto.

Debiti a lunga scadenza

Sarà cura del revisore preparare, sulla scorta dei dati contabili e di tutta la documentazione relativa (contratti) che sarà oggetto di accurato controllo, una situazione degli impegni a lunga scadenza che evidenzia:

1. data di assunzione dell'impegno e scadenza;
2. importo;
3. piano di ammortamento (quota capitale e quota interessi);
4. tasso di interesse;
5. garanzie prestate;
6. ente concedente.

Esaminerà quindi la situazione contabile e controllerà i movimenti avvenuti nell'esercizio verificando documentazione e/o contabilizzazione di ogni variazione.

È bene inoltre, che il revisore chieda conferma diretta del saldo alla data del bilancio e delle condizioni convenute con lettera all'uopo redatta ed indirizzata all'ente concedente.

Capitale sociale. Utili e riserve

È fondamentale verificare la corrispondenza fra capitale sociale dichiarato in bilancio e quello che dovrebbe

essere stando all'atto costitutivo e successive modificazioni; per effettuare questo controllo il revisore dovrà esaminare:

1. libro dei soci;
2. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui, a termini di legge, devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Esaminando i libri predetti si controlleranno anche le prescritte vidimazioni iniziali ed annuali.

Il revisore controllerà pure se la società ha effettuato le comunicazioni richieste dalla legge n. 1745 del '62 e le relative trattenute sui dividendi. In sintesi, le disposizioni in oggetto si possono così riassumere:

a. ritenuta di acconto sui compensi ad amministratori, revisori, sindaci nella misura del 13% sul totale dei compensi e da versarsi all'esattoria del luogo ove la società ha il suo domicilio fiscale entro il 15 del mese successivo a quello in cui fu operata la ritenuta.

I compensi sottoposti a questa normativa sono detraibili a condizione che:

- sia stata operata la ritenuta;
- siano stati cronologicamente registrati sulle schede individuali dei compensi a terzi.

Il revisore dovrà ricordare che l'inosservanza di queste disposizioni espone la società a pesanti sanzioni;

b. ritenuta sugli utili distribuiti. La ritenuta, ai sensi dell'art. 27 del DPR 29/9/1973 n. 600, deve essere operata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10%.

La ritenuta è a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento per gli utili assegnati a soggetti residenti all'estero. L'ammontare delle ritenute effettuate deve essere versato alla competente esattoria entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui viene deliberata la distribuzione degli utili nel caso di R.A. del 10% od entro il 1° marzo e 1° settembre per gli utili distribuiti nel semestre precedente nel caso di R.A. del 30% o di utili in natura. Entro il 31 marzo di ogni anno le società devono dichiarare, su apposito modello, l'ammontare degli utili dei quali è stata deliberata la distribuzione nell'anno precedente nonché l'ammontare degli utili pagati nell'anno e assoggettabili alle ritenute di cui sopra; a questa dichiarazione devono essere allegati i certificati di versamento in esattoria.

Entro il 15 febbraio di ogni anno le società devono comunicare allo Schedario Generale dei Titoli Azionari, con apposito modello e relativamente ai soggetti che risultano possessori di titoli sui quali sono stati pagati utili nell'anno solare precedente, le seguenti informazioni:

- pagamento di dividendi o partecipazione in assemblea mod. RAD 1 e 2;
- assegnazione di azioni gratuite o aumento del valore nominale - mod. RAD 3 e 4.

Per quanto attiene poi alle riserve, il revisore pre-

parerà un prospetto per ciascuna di esse controllando ogni variazione intervenuta con le relative delibere assembleari.

Passività potenziali

Le passività potenziali, note come « Contingent Liabilities », consistono in particolari impegni non sempre rilevabili dai valori di conto, che possono incidere sulla liquidità e redditività futura della società. Il revisore, per avere un'idea di tali impegni, dovrà esaminare eventuali particolari « sospesi » della società ed interpellare legali e consulenti circa eventuali pendenze e loro probabile esito.

Un punto di particolare interesse per l'esame delle passività potenziali è la verifica delle coperture assicurative, e quindi controllo dei valori contabili con i massimali delle relative polizze.

Sarebbe opportuno che il revisore dedicasse più tempo ad esaminare, sotto un punto di vista critico, il contenuto di alcune polizze verificando la sussistenza di condizioni particolari in deroga alle disposizioni generali poiché, non di rado, si ritiene di essere coperti laddove, viceversa, per un malinteso in sede di contratto, lo si è molto meno.

Controllo del conto economico

Premesso che conclusasi la serie di controlli brevemente accennati il revisore ha già verificato indirettamente il conto economico, un ulteriore esame potrà essere deciso sulla scorta dei risultati dei controlli preliminari effettuati sul sistema di controllo interno.

Laddove il revisore decidesse di proseguire nella verifica, organizzerà in sintesi, controlli più approfonditi nei seguenti settori: vendite, acquisti, paghe e stipendi, spese generali, sconti attivi e passivi.

Il tutto dovrà essere verificato a fondo risalendo alla documentazione di base e controllando le imputazioni contabili.

Sulla scorta dei controlli effettuati e delle note di commento che il revisore non avrà trascurato di prendere nel procedere alla verifica, si è in grado di formarsi un giudizio globale sull'attendibilità dei valori di bilancio, nel loro complesso e singolarmente, per cui il revisore rilascerà un documento che certificherà il bilancio nel suo complesso ovvero, pur certificandolo, lo qualificherà in alcune sue componenti, ovvero ancora non emetterà alcuna opinione.

Segue da pag. 229

L'imposta locale sui redditi

da cui:

10%	su L. 2.000.000	= L. 200.000
13%	su L. 1.000.000	= L. 130.000
16%	su L. 1.000.000	= L. 160.000
19%	su L. 1.000.000	= L. 190.000
22%	su L. 1.000.000	= L. 220.000
25%	su L. 1.000.000	= L. 250.000
27%	su L. 1.000.000	= L. 270.000
29%	su L. 118.000	= L. 34.220
	Imposta lorda	<u>L. 1.454.220</u>

Tre soci di una impresa commerciale di persone che prestano la loro attività in modo continuativo e prevalente.

Ipotesi:

	Quota di partecipazione	Reddito imponibile
Socio A	12.500.000 — 25%	L. 7.331.304
Socio B	7.500.000 — 15%	L. 4.398.782
Socio C	30.000.000 — 60%	<u>L. 17.595.129</u>
	Reddito imponibile	<u>L. 29.325.215</u>

Imposizione Ilor:

	Socio A	Socio B	Socio C
Reddito imponibile	7.331.304	4.398.782	17.595.129
meno:			
Deduzione ammessa	3.665.652	2.500.000	7.500.000
Imponibile Ilor	3.665.652	1.898.782	10.095.129
da cui, applicando l'aliquota del 14,70%			
Ammontare tributo	538.851	279.121	1.483.984
	↓		
Importo complessivo Ilor	L. 2.301.956		